

**NOTIFICA PER PUBBLICI PROCLAMI MEDIANTE LA PUBBLICAZIONE DEL  
RICORSO INTRODUTTIVO PRESENTATO DINANZI ALL' ON. TRIBUNALE  
AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA SICILIA - PALERMO**

**(RIC. N. 503/2020 R.G. – SEZ. III)**

Il **COMUNE DI TRIPI**, C.F.. 83030250837, in persona del Sindaco *pro-tempore*, autorizzata a stare in giudizio giusta delibera G.M. n. 19 del 10 febbraio 2020, con ricorso regolarmente notificato in data 17 febbraio 2020, adiva l' On. T.A.R. Sicilia-Palermo, al fine di ottenere *“l’annullamento, previa adozione di idonea misura cautelare, del D.D.G. n. 869/2019 del 29 ottobre 2019, pubblicato sul sito internet dell’Amministrazione regionale in data 19 dicembre 2019 e, successivamente, in G.U.R.S. del 20 dicembre 2019, relativo al programma “PO FESR 2014/2020 - Azione 5.1.1.A - Messa in sicurezza territori a rischio idrogeologico”, con il quale il Dipartimento dell’Ambiente della Regione Siciliana ha reso nota la graduatoria definitiva delle operazioni ammesse e finanziabili e di quelle non ammesse - anch’essa, in parte qua, espressamente impugnata - nonché il corrispondente impegno delle somme sull’apposito capitolo di spesa di bilancio della Regione Siciliana, inerenti l’Avviso dell’Azione 5.1.1.A, recante “Interventi di messa in sicurezza e per l’aumento della resilienza dei territori più esposti al rischio idrogeologico e di erosione costiera”; di tutti i verbali estesi dalla Commissione di valutazione, ed in particolare: il verbale della terza riunione del 6 agosto 2019 e il verbale della settima riunione del 29 agosto 2019, aventi ad oggetto la valutazione delle istanze di riesame proposte avverso la graduatoria provvisoria di cui al D.D.G. n. 471 del 14 giugno 2019; la valutazione definitiva delle operazioni progettuali del Comune di Ravanusa, allo stesso riservata all’esito delle suddescritte operazioni di riesame; il verbale del 9 ottobre 2019, inerente allo svolgimento del sorteggio pubblico; di tutti gli altri atti presupposti, connessi e/o consequenziali, anche non conosciuti, con espressa riserva di proporre motivi aggiunti di ricorso ex art. 43 cod. proc. amm. in prosieguo di giudizio, nonché di richiedere il risarcimento di tutti i danni subiti e subendi dal Comune ricorrente.”.*

\* \* \* \*

In via preliminare, occorre rilevare che la principale motivazione che ha determinato il Comune di Tripi ad impugnare la graduatoria relativa al programma *“PO FESR 2014/2020 - Azione 5.1.1.A - Messa in sicurezza territori a rischio idrogeologico”*, risiede nell’assoluta

illegittimità della condotta dell'Amministrazione regionale in ordine alle corrette modalità di svolgimento della procedura *de qua*, atteso che - in spregio ai basilari principi di *par condicio*, imparzialità e trasparenza - ha operato una illegittima doppia valutazione dell'istanza di riesame dei punteggi dei progetti presentati dal Comune di Ravanusa (comune controinteressato), escludendo dai progetti ammessi al finanziamento le operazioni presentate dal Comune di Tripi.

\* \* \* \*

### **IN FATTO.-**

**I.-** Con D.D.G. n. 560 del 3 luglio 2017, a firma del Dirigente Generale *pro-tempore* del Dipartimento Ambiente presso l'Assessorato Territorio e Ambiente della Regione Siciliana, pubblicato in G.U.R.S. n. 29 del 14 luglio 2017, veniva approvato e diffuso l'avviso pubblico a valere sull'Asse Prioritario 5 "*Cambiamento Climatico, Prevenzione e Gestione dei Rischi*", Azione 5.1.1.A "*Interventi di messa in sicurezza e per l'aumento della resilienza dei territori più esposti a rischio idrogeologico e di erosione costiera*", finalizzato a selezionare i beneficiari del P.O. FESR Sicilia 2014/2020, cofinanziato dal Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR), per la realizzazione di operazioni di OO.PP., beni e servizi a regia regionale, con procedura di valutazione delle domande a graduatoria.

Per il soddisfacimento degli obiettivi programmati, veniva messa a disposizione una complessiva dotazione finanziaria pari ad € 155.000.000,00 (dei quali € 31.000.000,00, pari quindi al 20% della disponibilità erano destinati alle operazioni finalizzate alla mitigazione del rischio di erosione costiera), disponendo il finanziamento delle domande secondo la graduatoria formata con i criteri di cui al paragrafo 4.5 del bando, e fino ad esaurimento delle risorse disponibili.

**II.-** Premesso quanto sopra, il Comune di Tripi inoltrava apposita domanda per ottenere l'ammissione al finanziamento di tre distinti progetti:

1) "*Lavori di mitigazione del rischio geomorfologico dell'area monte della S.P. 115 Tripiciana in località San Giuseppe di Tripi Centro*", per un importo complessivo di Euro 1.300.000,00 (id. operazione n. 149\_148);

2) "*Mitigazione del rischio geomorfologico nell'area compresa tra l'abitato di Tripi e l'abitato della frazione Casale - Codice Dissesto P.A.I. 010-5TR-2020*", per un importo complessivo di Euro 900.000,00 (id. operazione n. 150);

3) “Lavori di mitigazione del rischio geomorfologico nell'area del centro abitato compresa tra le vie Baracca - P.zza Draghi - Corso Regina Margherita, ricadente all'interno del dissesto censito nel PAI del bacino idrogeologico del torrente Mazzarrà”, per un importo complessivo di Euro 1.807.638,97 (id. operazione n. 151).

Con D.D.G. n. 283/2019 del 29 aprile 2019, recante “Aggiornamento elenco A istanze ammissibili ed elenco B istanze inammissibili, di cui al D.D.G. n. 393 del 27 giugno 2018”, due dei tre sopra indicati progetti presentati dall'odierno ricorrente venivano dichiarati ammissibili e inseriti nell'apposito elenco “A” (in particolare, le operazioni id. n. **148\_149** e n. **151**).

**III.-** Successivamente, con D.D.G. n. 478 del 14 giugno 2019, pubblicato in G.U.R.S. il successivo 5 luglio 2019, veniva approvata la graduatoria provvisoria delle operazioni ammesse e di quelle non ammesse al finanziamento, nella quale il Comune di Tripi figurava rispettivamente: - con riferimento all'operazione n. **148\_149**, con un punteggio pari a 113,30, al progressivo n. 54, posizione n. 37 della graduatoria di mitigazione del rischio idrogeologico, a pari merito con i progetti di altri cinque Comuni e per importi di entità simile (Menfi; Librizzi; Acquaviva Platani; Licodia Eubea; Patti); - con riferimento all'operazione n. **151**, con un punteggio pari a 98,30, al progressivo n. 68, posizione n. 49 della graduatoria di mitigazione del rischio idrogeologico.

Dall'esame della suddetta graduatoria provvisoria, emergeva che del totale di Euro 124.000.000,00 messi a disposizione dall'Amministrazione regionale si era immediatamente proceduto all'attribuzione, seguendo l'ordine di collocazione, all'incirca dei primi 120 milioni.

**Il progetto del Comune di Tripi meglio classificato, identificato al n. 148\_149, si ritrovava immediatamente a ridosso delle suddette assegnazioni, in posizione pertanto ancora utile per aspirare all'ulteriore ripartizione - secondo le regole indicate, a monte, dalla *lex specialis* - delle residue risorse, pari all'incirca a 4 milioni di Euro.**

A questo punto, con riferimento ai progetti giunti ad *ex aequo* in seno alla graduatoria provvisoria, veniva stabilita l'ammissione al finanziamento tramite sorteggio pubblico, il quale veniva celebrato dalla Commissione di valutazione in data 9 ottobre 2019

Il progetto del Comune di Tripi, n. 148\_149 veniva inserito nel gruppo VIII, assieme a quelli presentati dai Comuni di Acquaviva Platani, Librizzi, Licodia Eubea, Menfi, Patti e

per l'appunto Tripi, mentre nel gruppo immediatamente antecedente, il "VII", figurava tra gli altri il Comune di Ravanusa (che tuttavia in seno al D.D.G. n. 478/2019, graduatoria provvisoria, risultava parecchio indietro con il punteggio di 68,30).

Le operazioni di sorteggio si concludevano con l'estrazione, rispettivamente al primo e al secondo posto, dei progetti del Comune di Licodia Eubea e proprio del Comune di Tripi che conseguentemente senza alcun dubbio, anche a tenore della graduatoria provvisoria di cui al D.D.G. n. 478/2019, avrebbero dovuto essere tra i destinatari finali della porzione residua di finanziamento ancora da assegnare.

**IV.-** Tuttavia, a dispetto dei suddescritti esiti favorevoli al Comune di Tripi del sorteggio del 9 ottobre 2019, dal successivo esame della graduatoria definitiva, pubblicata in data 19 dicembre 2019, l'odierno ricorrente si ritrovava sorprendentemente ed inspiegabilmente escluso dal finanziamento.

Invero, in posizione utile per l'assegnazione del finanziamento si era definitivamente classificato, in luogo dei Comuni di Licodia Eubea e di Tripi, il Comune di Ravanusa, che in seno alla graduatoria provvisoria di cui al D.D.G. n. 478/2019 si era posizionato notevolmente indietro rispetto ai Comuni in posizione di *ex aequo* del gruppo VIII e che illegittimamente era stato incluso nel gruppo VII ai fini del sorteggio pubblico.

Pertanto, alla luce di quanto sopra, il Comune di Tripi si è subito attivato per condurre i dovuti approfondimenti mediante la presentazione di apposita istanza di accesso agli atti, inoltrata in data 10 gennaio 2020, la quale veniva riscontrata con nota prot. n. 5367 del 29 gennaio 2020.

**V.-** Dall'esame degli atti trasmessi da parte dell'Amministrazione resistente emergeva che il Comune di Ravanusa – il quale aveva presentato n. 3 progetti, identificati con le operazioni nn. 301, 305 e 314 - passava dall'originario punteggio di 68,30 al punteggio di 113,30.

Ebbene, il Comune controinteressato, con nota prot. n. 14409 del **26 luglio 2019**, inoltrava – sulla scorta di quanto previsto dall'art. 4 del D.D.G. n. 478/2019 (graduatoria provvisoria), pubblicato in data 5 luglio 2019, il quale ammette la presentazione di "*eventuali richieste di riesame avverso la graduatoria o avverso l'esclusione entro 30 giorni dalla pubblicazione del presente decreto*" - una richiesta di riesame delle operazioni recanti ID n. 293, 297, 301, 305 e 314.

Dall'esame dei verbali estesi dalla Commissione, è possibile rilevare che **la suddetta istanza di riesame non sortiva alcun effetto novativo "benefico" nei riguardi della posizione dell'odierno controinteressato**, atteso che in data **6 agosto 2019** l'organo valutatore, appositamente riunito, confermava i punteggi assegnati (*"La Commissione, appurata la mancanza di qualsiasi elemento integrativo ai contenuti già valutati in sede di attribuzione del punteggio, conformemente alle valutazioni assunte precedentemente, conferma i punteggi già attribuiti"*).

Senonché, in data **5 agosto 2019**, il Comune di Ravanusa, con tre distinti messaggi p.e.c. delle ore 19.51 e 19.52, presentava una seconda richiesta di riesame delle operazioni recanti id. n. 297, 301, 305 e 314.

Sorprendentemente, la Commissione di valutazione stabiliva comunque di esaminare detta richiesta di riesame, in uno con altre frattanto pervenute, nella ulteriore seduta del **29 agosto 2019**, perpetrando almeno tre gravi violazioni:

1) l'ammissione tardiva, perché fuori tempo massimo rispetto ai trenta giorni assegnati dal D.D.G. n. 478/2019, della seconda richiesta di riesame del Comune di Ravanusa;

2) l'ammissione illegittima di una richiesta di riesame ultronea rispetto a quella già presentata dal Comune di Ravanusa in data 26 luglio 2019, mediante la quale l'Amministrazione controinteressata aveva evidentemente già "consumato", poiché pacificamente ammesso *una tantum*, l'esercizio del diritto potestativo di presentare osservazioni al punteggio assegnato dalla graduatoria provvisoria;

3) l'illegittima duplice rivalutazione della posizione del Comune di Ravanusa, la seconda delle quali avvenuta in forza di una richiesta di riesame (quella datata 5 agosto 2019) comunque antecedente alla prima seduta del 6 agosto 2019, nella quale più correttamente, a tutto voler concedere, sarebbero dovute unitariamente confluire tutte le richieste di riesame dell'Amministrazione controinteressata.

Alla luce di quanto sopra, con D.D.G. n. 869 del 29 ottobre 2019 - di approvazione della graduatoria definitiva - veniva ammesso direttamente al finanziamento il primo dei progetti del Comune di Ravanusa (n. 305), determinando l'esclusione delle prime due sorteggiate nel gruppo VIII (Licodia Eubea, n. 185, e Tripi, n. 149\_148).

In tal modo, il Comune di Tripi si vedeva in tal modo retrocesso alle posizioni n. 52 e n. 71, entrambe nella qualità di operazioni "ammesse ma non ammesse al finanziamento".

Dalle superiori considerazioni è fin troppo evidente, quindi, che l'inusitata decisione di rivalutare tutte e tre le operazioni progettuali presentate dal Comune di Ravanusa, mediante l'attribuzione in un'unica soluzione di **ben 45 punti in più** (da 68,30 a 113,30), ha determinato un'ingiusta, errata e gravemente illegittima alterazione della graduatoria dei progetti ammessi direttamente a finanziamento, con ciò ledendo in particolare la posizione giuridica del Comune di Tripi che, escludendo i progetti dell'odierno controinteressato, sarebbe certamente rientrato, quale secondo estratto del Gruppo VIII, nelle prime 45 posizioni.

Premesso quanto sopra, il Comune di Tripi, tramite la proposizione del presente gravame, chiede l'annullamento dei provvedimenti impugnati, siccome illegittimi, per i seguenti motivi di

#### **DIRITTO.-**

**1.-** Tramite il primo motivo l'Ente ricorrente censurava i vizi di eccesso di potere e violazione di legge, nonché il difetto di istruttoria che ha condotto alla variazione delle posizioni dei progetti nella graduatoria di merito, e per l'effetto inficiato pertanto l'ammissione al finanziamento delle operazioni.

Invero, all'esito della pubblicazione della graduatoria provvisoria di cui al D.D.G. n. 478/2019, il Comune di Tripi si è ritrovato classificato - ancorché in *ex aequo* con altri Comuni - alla posizione n. 37, e in posizione utile per beneficiare del finanziamento, con il punteggio di 113,30.

Tuttavia, dalla data di pubblicazione per estratto in G.U.R.S. del suddetto Decreto, avvenuta in data 5 luglio 2019, scattavano le attività di riesame, mediante la concessione del termine di trenta giorni a favore dei partecipanti e l'ulteriore tempo, pari a quindici giorni, a disposizione della Commissione di valutazione per il relativo esame.

All'esito delle predette operazioni di riesame, **non poteva non essere stilata da parte dell'Amministrazione regionale una nuova graduatoria provvisoria**, siccome risultante dalle rivalutazioni condotte nei confronti degli Enti che avevano avanzato le rispettive richieste di riesame, fornendone adeguata pubblicità.

Quanto sopra, peraltro, soprattutto ove si consideri che le suddette rivalutazioni avevano determinato nel caso di specie **variazioni oltremodo sostanziali della graduatoria**

**stessa**, e ciò sia in sede di revisione della graduatoria provvisoria che, da ultimo, in sede di redazione della graduatoria definitiva.

Stando così le cose, l'Amministrazione regionale resistente, prima ancora di procedere, ai sensi dell'art. 5 del D.D.G. n. 478/2019, con le operazioni di sorteggio, avrebbe quantomeno dovuto pubblicare una nuova graduatoria provvisoria, chiarire la necessità di dover procedere al sorteggio pubblico per l'assegnazione delle risorse residue, in uno con i criteri oggettivi e tecnici di suddivisione degli Enti partecipanti al sorteggio, e in ogni caso comunicare il dettaglio dei nuovi punteggi attribuiti all'esito delle operazioni di rivalutazione.

A quanto sopra si aggiunga che non si rinviene piena corrispondenza nemmeno tra le risultanze del sorteggio pubblico e la classificazione di cui alla graduatoria definitiva.

In sostanza, dal momento della pubblicazione della graduatoria provvisoria in poi, l'Amministrazione regionale resistente avrebbe dovuto condurre **una puntuale e accurata istruttoria**, connotata, da un lato, di adeguate garanzie partecipative (al contrario non concesse) e, dall'altro, di un altrettanto adeguato percorso logico argomentativo, che a valle delle attività amministrative condotte potesse consentire di dimostrare - specialmente in sede ostensiva e precontenziosa - la razionalità e la non discriminazione delle decisioni assunte (circostanza anch'essa, purtroppo, non verificatasi), conducenti ad escludere dall'ammissione al finanziamento le operazioni del Comune di Tripi.

La vicenda procedimentale *de qua* si è invece connotata dei vizi di eccesso di potere per difetto di istruttoria, stante l'evidente **brusca e netta cesura** tra il momento del sorteggio pubblico e poi direttamente - senza ulteriori atti, nemmeno endoprocedimentali, di carattere intermedio - quello della pubblicazione della graduatoria definitiva, con il "balzo" della posizione della controinteressata da 68,30 a punti a 113,30 punti e l'inserimento alla posizione (utile) n. 43.

In altre parole, si contesta l'inesistenza di alcun provvedimento di autotutela nei riguardi della graduatoria provvisoria di cui al D.D.G. n. 478/2019, che tuttavia ha incontestabilmente "subìto" due vicende procedimentali significative, ovverosia **l'espletamento delle operazioni di riesame** (sul cui contenuto, si veda *infra*) e **il sorteggio pubblico, che hanno alterato in maniera tanto sostanziale la classifica originaria al punto da non potersi ammettere che la conseguenziale sistemazione degli interessi avvenisse direttamente ed esclusivamente in seno alla graduatoria definitiva.**

In questo modo, peraltro, il momento partecipativo è stato palesemente frustrato, con ciò determinandosi l'ulteriore violazione, oltre a quella sopra commentata inerente al difetto di istruttoria, dell'obbligo di instaurazione di adeguate forme di contraddittorio antecedenti l'adozione dei provvedimenti finali.

**2.-** Con il secondo motivo di diritto, l'Ente ricorrente contestava i vizi di **eccesso di potere e violazione di legge con riferimento alle modalità che hanno condotto alla doppia valutazione delle istanze di riesame del Comune di Ravanusa** (Ente controinteressato), all'uopo determinando l'illegittima variazione della graduatoria di merito, approvata come definitiva con D.D.G. 869/2019.

**2.1.-** In primo luogo, ha errato l'Amministrazione resistente ad ammettere la rivalutazione della posizione del Comune di Ravanusa con specifico riferimento alle richieste di riesame inoltrate con i tre messaggi p.e.c. delle 19.51 e delle 19.52 del 5 agosto 2019, tardivamente assunte agli atti.

Infatti, la *lex specialis* sul punto è chiara nell'indicare la perentorietà del termine di trenta giorni (da computarsi dalla data di pubblicazione per estratto in G.U.R.S. della graduatoria provvisoria) che, decorrendo dal 5 luglio 2019, veniva inequivocabilmente a scadere il **4 agosto 2019**.

Sul punto, occorre rilevare che la previsione di un termine certo per la presentazione di istanze di riesame si pone a garanzia della *par condicio* dei concorrenti che abbiano ottemperato con tempestività al rispetto del termine medesimo e, pertanto, non può essere superato da un ipotetico frontistante principio del *favor participationis* che, nel bilanciamento degli interessi, in procedure di tal fatta, è necessariamente recessivo.

Pertanto, una volta che la *lex specialis* ha fissato un termine entro cui le istanze debbono pervenire, all'Amministrazione procedente non residua alcun "margine di scelta" diverso dalla non ammissione alla valutazione di quelle "ritardatarie".

**2.2.-** A parte quanto sopra, è comunque inammissibile la condotta del Comune di Ravanusa - e, conseguentemente, è illegittima quella serbata dall'Amministrazione regionale, che ne ha condiviso la validità - laddove **è stata legittimata la possibilità di avanzare più di una istanza di riesame dei progetti presentati. Contestualmente, la Commissione di valutazione, così come emerge chiaramente dalla documentazione in atti, non ha mai inteso disporre una forma di "soccorso istruttorio" ulteriore rispetto a quella,**

**disciplinata dall'art. 4 del D.D.G. n. 478/2019, che prevedesse la possibilità di presentare, entro i termini, più di una istanza di riesame.**

Peraltro, quanto sopra detto, è divenuto ancora più sorprendente ove si consideri che agli esiti del riesame richiesto da parte del Comune di Ravanusa con pec del 26 luglio 2019, venivano confermati, così come chiaramente si evince dai verbali della seduta del 6 agosto, i punteggi dallo stesso già ottenuti ed inseriti nella graduatoria

Tuttavia, del tutto sorprendentemente, **il Comune di Ravanusa inoltrava in data 5 agosto 2019, a mezzo pec, una seconda ed inammissibile richiesta di riesame delle operazioni recanti id. n. 301, 305 e 314 la quale veniva illegittimamente riesaminata nella seduta della Commissione fissata in data 29 agosto 2019.**

A seguito dell'ulteriore esame delle predette operazioni, a queste ultime veniva attribuito inspiegabilmente un punteggio complessivo pari a 113,30, superiore di ben 45 punti rispetto all'originario punteggio pari a 68,30, a danno del Comune di Tripi, retrocesso in graduatoria.

Da quanto sopra ne deriva, la violazione del principio di non aggravamento del procedimento amministrativo, sancito dall'art. 1, co. 2 della legge n. 241/90 e ss.mm.ii

Si aggiunga altresì che, le superiori considerazioni evidenziano la lesione di ogni principio di parità di trattamento e *par condicio* fra i concorrenti, ciò ove si tenga conto della circostanza che ha permesso al Comune di Ravanusa di avere ben due opportunità di poter sanare gli errori commessi nella predisposizione della documentazione necessaria ai fini della valutazione delle operazioni *de qua*.

Ne discende quindi, una totale assenza di trasparenza ed imparzialità della condotta serbata dalla Commissione che, spontaneamente, si è determinata: nel voler concedere “una seconda possibilità” al Comune controinteressato.

**2.3-** *A fortiori*, il verbale del 29 agosto 2019 – sulla scorta del quale sono stati attribuiti i punteggi definitivi - si manifesta del tutto privo di motivazione, poiché la Commissione non spiega in alcun modo: 1) perché abbia comunque inteso rivalutare la seconda istanza presentata dal Comune di Ravanusa; 2) quale fosse l'ipotetico elemento di novità rispetto alla prima istanza di riesame, già valutata negativamente, tale da giustificare l'attribuzione di un nuovo e tanto elevato punteggio.

3.- Con il terzo motivo, il Comune di Tripi contestava il merito della valutazione delle istanze promosse dal Comune di Ravanusa, palesandosi un evidente difetto di motivazione provvedimentale.

Ciò in quanto non è dato comprendere da nessuno degli atti e verbali, sulla scorta di quali criteri si è provveduto a collocare in una posizione differente e superiore le operazioni n. 301, 305, 314, rispetto a quella della ricorrente, nonostante il punteggio conseguito sia identico, ritenendo le operazioni presentate dal Comune di Ravanusa meritevoli dell'attribuzione di una migliore posizione.

A quanto sopra si aggiunga che il criterio che ha condotto alla completa rimodulazione del punteggio dei progetti dell'Ente controinteressato è totalmente privo di ogni riscontro probatorio.

4.- Peraltro, si è altresì contestata anche la inesatta valutazione del progetto presentato dal Comune di Tripi identificato all'operazione id. 151 (*"Lavori di mitigazione del rischio geomorfologico nell'area del centro abitato compresa tra le vie Baracca - Piazza Draghi - Corso Regina Margherita - ricadente all'interno del dissesto censito nel PAI del bacino idrogeologico del torrente Mazzarrà"*), in relazione al quale la Commissione non ha valutato correttamente il numero di abitanti interessati (persone a rischio diretto e a rischio indiretto), con conseguente attribuzione di un punteggio inferiore (98,30) a quello spettante.

#### **ISTANZA ISTRUTTORIA.**

Considerata la complessità del procedimento in esame veniva sottoposta all'attenzione dell'On. T.A.R. l'opportunità di disporre un mezzo istruttorio officioso al fine di accertare la sussistenza dei requisiti dichiarati dal Comune di Ravanusa e che sono strettamente collegati all'attribuzione del punteggio finale.

#### **ISTANZA DI NOTIFICAZIONE PER PUBBLICI PROCLAMI.**

Si chiedeva già che all'On. Collegio ogni opportuna statuizione finalizzata a valutare l'opportunità di un'eventuale integrazione del contraddittorio mediante l'istituto dei pubblici proclami, ai sensi di quanto disposto dagli artt. 41 co. 4, 49 co. 3 e 52, co 2 cod. proc. amm., prescrivendone le relative modalità.

#### **DOMANDA CAUTELARE.**

Veniva formulata istanza cautelare al fine di poter scongiurare le irrimediabili ricadute negative discendenti dall'illegittima esclusione dal finanziamento in capo al Comune di Tripi,

anche alla luce del fatto che il provvedimento é prossimo ad essere eseguito mediante l'erogazione delle risorse oggetto di finanziamento a favore dei soggetti allo stato ammessi al beneficio (uno dei quali, si precisa per completezza, identificato nel Comune di Ravanusa, soggetto controinteressato).

In relazione al *periculum in mora* è, si evidenziava a tal uopo il riverbero in termini economici patito dal Comune ricorrente a causa dell'illegittima esclusione comminata e, dall'altro, la necessità dell'Ente di poter ottenere l'agognato finanziamento al fine di porre rimedio alla documentata e comprovata necessità di ottenere il beneficio richiesto per la prevenzione dal rischio di dissesto idrogeologico, incidente sulla pubblica incolumità.

\* \* \* \*

Il presente ricorso veniva iscritto a ruolo in data 10 marzo 2020, e successivamente assegnato alla sezione III.

Successivamente, in data 13 marzo 2020, si costituiva in giudizio in Comune di Ravanusa (Ente controinteressato), mentre l'Amministrazione regionale resistente – articolando memorie meramente formali - si costituiva in giudizio in data 16 marzo 2020.

La discussione in sede cautelare della controversia veniva fissata per la data del 24 marzo 2020, che - vista l'emergenza nazionale legata all'epidemia "COVID-19" - veniva trattata, sulla scorta di quanto previsto dall'art. 84 del D.P.C.M. del 17 marzo 2020, con il rito di cui ai sensi dell'art. 56 cod.proc.amm.

Alla citata udienza il Giudice relatore assumeva la causa in decisione, emanando successivamente, in data 25 marzo 2020, il decreto n. 269/2020, all'esito del quale veniva rigettata la richiesta domanda cautelare, in tal senso rinviando la trattazione della stessa alla camera di consiglio fissata per il 21 aprile 2020, nella specie statuendo che *"l'istanza cautelare, allo stato, non può essere accolta in via provvisoria con decreto monocratico, e che va contestualmente fissata la camera di consiglio per la trattazione collegiale, secondo quanto previsto dal su citato art. 84, co. 1 c.p.a."*

Infine, all'udienza camerale del 21 aprile 2020, il Collegio tratteneva la causa in decisione, e con successiva ordinanza cautelare n. 462/2020 del 22 aprile 2020, esaminati tutti gli atti e documenti di causa, disponeva il rigetto della domanda cautelare, rinviando per il prosieguo della trattazione nel merito della controversia all'udienza pubblica del fissata per la data del 9 dicembre 2020.

In questa sede veniva altresì disposta dall'On Collegio l'integrazione del contraddittorio tramite notifica per pubblici proclami attraverso la pubblicazione sul sito istituzionale della resistente Amministrazione di: un sunto del gravame, copia dell'ordinanza cautelare, indicazione di tutti i soggetti inclusi nella graduatoria di che trattasi, nonché dell'indicazione dello stato attuale del procedimento e del sito web della giustizia amministrativa su cui potere individuare ogni informazione utile.

Messina - Palermo, 5 maggio 2020.

Avv. Miriam Vitanza